



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Giugno 2013

In seduta odierna, alle ore 09:55, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	A
5)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
6)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
7)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
8)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 86119/2013 DELIBERAZIONE N. 223

COMUNE DI CESENA: VARIANTE AL P.R.G. 2000- 5/2012 - RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE. ADOZIONE CON DELIBERA C.C. N.81 DEL 13/09/2012 AI SENSI DELL'ART.41, DELLA L.R. N.20/2000 E S.M.I. E DELL'ART.15 DELLA L.R. N.47/78E S.M.I.- - PREVISIONE SERBATOIO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC. MONTE DELLE VACCHE. ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE REGIONALE 47/1978 E SS.MM.II.; DECISIONE IN MERITO ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 03.04.2006 N. 152, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “**Variante al P.R.G. 2000- 5/2012 - riguardante la previsione di opere pubbliche e di pubblico interesse. Adozione con delibera C.C. n.81 del 13/09/2012** ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i., pervenuta a questa Amministrazione in data 22 novembre 2012 ed assunta al prot. n. 108887 del 22.11.2012.

Premesso che:

- il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/78 e s.m.i. con deliberazioni n. 55283/348 del 29.7.2003, n. 22633/95 del 29.3.2005 e n. 165/41709 del 8.5.2007;
- attualmente risultano in corso di approvazione i seguenti procedimenti di variante al Piano Regolatore Generale:
 - Variante relativa alla nuova circonvallazione di Calabrina, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/02/2010;

Preso atto di quanto dichiarato dal Comune che la variante in oggetto non interferisce nei contenuti con i procedimenti di variante al PRG in corso sopra elencati.

Dato atto che la Variante trasmessa si compone dei seguenti elaborati:

- A. Relazione Tecnica;
- B. Stralcio Norme di Attuazione PS1– art. 65 bis;
- C. Stralcio Allegato Normativo (All. PS1 A. 11);
- D. Stralci Tavole dei Sistemi PS 2. 1 stato vigente - stato modificato;
- E. Stralci Tavole dei Servizi PG 2.6 stato vigente - stato modificato;
- F. Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
- G. Relazione geologica;
- H. Elenco dei proprietari suddivisi per intervento delle aree interessate dall’apposizione o reiterazione del vincolo espropriativo e/o di servitù (ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.);
- Copia Conforme all’originale della delibera consiliare n. 81 del 13/09/2012
- Dichiarazione del Dirigente (P.G.N. 0081163/2012);
- Attestazione del Dirigente per le problematiche geologiche (P.G.N. 0082162/2012).

Precisato che:

- a seguito di richiesta comunale, stante l'urgenza di approvare i contenuti di variante riguardanti la conferma della previsione dell'intervento di realizzazione della condotta di “*distribuzione irrigua del CER del distretto irriguo San Vittore San Carlo 2 lotto ampliamento del 2^ stralcio*”, che consentiva al Consorzio di Bonifica di procedere in tempi utili all'appalto dei lavori al fine di non perdere il finanziamento statale per la realizzazione dell'opera, concordando sull'urgenza e l'importanza delle opere pubbliche,
- questo ente provinciale ha accolto la richiesta di separazione procedurale dello stralcio relativo alla previsione n.4 - serbatoio idrico loc. Monte delle Vacche, per il quale i tempi di integrazione ed analisi necessarie risultavano maggiori;
- pertanto con deliberazione GP n. 24 del 22/01/2013 questo Ente ha espresso il proprio parere di competenza relativo ad un **primo stralcio** della variante urbanistica inerente le restanti previsioni (nn. 1,2,3,5) individuate nella Variante al PRG in oggetto, per le quali gli elaborati pervenuti risultavano completi;

- il presente atto costituisce pertanto il completamento (secondo stralcio) del parere di competenza afferente alla *previsione n.4 - serbatoio idrico loc. Monte delle Vacche* a seguito del quale il Comune potrà concludere l'iter procedurale di approvazione della previsione in oggetto.

Richiamato:

- che, con nota identificata al prot. prov.le n. 117752 del 17.12.2012, questa Provincia ha richiesto al Comune di Cesena, integrazione alla documentazione trasmessa, in merito all'esigenza di produrre i necessari approfondimenti di carattere geologico/geomorfologico per la sola previsione concernente la realizzazione del nuovo Serbatoio Hera, in località Monte delle Vacche, nei pressi di Diolaguardia
- che il Comune di Cesena, ha trasmesso a questo Ente le integrazioni richieste per l'espressione dei pareri di competenza, acquisite al prot. prov.le n.76887 del 7/05/2013; trasmettendo in allegato le integrazioni alla relazione geologica con apposito elaborato di "*Analisi di Risposta Sismica- Comune di Cesena Diolaguardia, via Monte delle Vacche*" a firma dei dott. Geol. Paolo Durante e Giulio Dla Forno.
- che pertanto, a seguito del ricevimento da parte del Comune di Cesena delle integrazioni complete, **sulla previsione sospesa** contenuta nella variante al PRG adottata con Del. C.C. n. 81/2012, **questo Ente può procedere ad esprimere il proprio parere di competenza.**

Considerato il contenuto della Variante:

Serbatoio idrico di accumulo in loc. Monte delle Vacche. (previsione n.4)

La modifica al PRG in oggetto consiste nel cambio di destinazione urbanistica della superficie di sedime del serbatoio idrico esistente e della relativa viabilità di accesso, prevedendo un conforme azionamento rispetto le funzioni insediate e l'estensione ad analogo tessuto delle superfici identificate dal progetto predisposto da HERA S.p.A. per la realizzazione del nuovo ulteriore serbatoio necessario all'incremento dell'attuale capacità di accumulo idrico, la cui necessità è stata evidenziata dal gestore, in occasione dell'emissione di pareri sulle previsioni urbanistiche afferenti l'ambito di Diolaguardia, in Comune di Roncofreddo, per l'insufficienza dell'apporto idrico presso le aree di trasformazione. Secondo quanto espresso dal gestore del S.I.I. tale criticità sarebbe risolvibile ampliando la capacità di accumulo grazie alla realizzazione di un nuovo serbatoio, in adiacenza e di capacità equivalente a quello esistente. Inoltre considerato che l'area su cui insiste l'esistente serbatoio e le aree per l'accesso allo stesso risultano ad oggi catastalmente di proprietà privata e tali superfici nel PRG risultano classificate nel Territorio rurale – *Ambito della collina di Valore Ambientale*, il gestore ha fatto richiesta su tali aree dell'apposizione del vincolo espropriativo. La variante in oggetto procede quindi a modificare la destinazione urbanistica dell'area sopra descritta, in *Servizi d'interesse sovracomunale – Attrezzature tecnologiche* – di cui all'art. 55 delle Norme di Attuazione del PRG 2000. Secondo quanto disposto dalla L.R. 37/2002 la definizione delle superfici a nuovo azionamento comporta la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Analogo azionamento è stato previsto per le superfici destinate dalla viabilità di accesso all'area dalla Via Garampa sotto il cui tracciato passano le condotte di adduzione idrica che raggiungono la strada provinciale suddetta.

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano proposto

dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successive varianti al Titolo III, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 144 del 16 febbraio 2009; e al Titolo II, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 13 settembre 2012 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente (agli atti con prot. prov. 108887 del 22.11.2012) certificante
- che il territorio comunale interessato dalla variante in oggetto non interessa aree:
 - ▲ di cui al TITOLO IV della Legge 9 luglio 1908, n. 445, in ordine al "*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*";
 - ▲ sottoposte al "*vincolo per scopi idrologici*" di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
 - ▲ di aver comunicato in data 17/10/2012 l'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - ▲ Comando I Regione Aerea – Ufficio Coordinamento Tecnologico Logistico – I sezione Coordinamento Generale;
 - ▲ Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
- al fine di soddisfare le procedure di partecipazione e consultazione previste dalla legge, in data 10.10.2012 è stato pubblicato l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.206 periodico (parte seconda);
- il periodo di pubblicazione e deposito decorreva dal 10.10.2012 al 8.11.2012
- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (prot AUSL. n.0052410 del 08/11/2012), avente esito FAVOREVOLE

CONSIDERATO:

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

Serbatoio di accumulo idrico in loc. Monte delle Vacche

Il PTCP alla Tavola 2 "*Zonizzazione paesistica*" individua l'area in oggetto come art. 19 - "*Zone di particolare interesse paesaggistico*". Il comma 4 dell'art. 19 delle Norme del PTCP stabilisce in particolare che gli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico (lett. c) sono ammessi in tali zone qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato e qualora prescritto da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale. Nel PTCP alla Tav. n.4 è evidenziata inoltre sull'area la linea di crinale di cui all'art. 20B – *Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali*, nel quale in particolare al comma 3 stabilisce: "Nei crinali principali di cui alla lettera a) primo comma ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b) del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;

b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:

- eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico"

Alla Tavola 3 “*Carta forestale e dell’uso del suolo*” del PTCP l’area è identificata, ad esclusione di parte della viabilità di accesso, all’interno del “*sistema forestale boschivo*” di cui all’art.10 e più precisamente all’interno di soprassuolo interessato da “*rimboschimenti recenti*”.

La normativa del PTCP all’art. 10, comma 7 stabilisce che nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano (Ptcp), ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Il successivo *comma 7bis* precisa inoltre che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale richiamati al comma 7, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

Infine il *comma 7ter* chiarisce che la realizzazione degli interventi ammessi all’interno del sistema forestale devono rispettare gli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l’assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati e quindi il *comma 8* specifica che gli interventi ammessi nel sistema forestale boschivo devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;
- non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Da ultimo il *comma 8bis* dispone che il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata, di cui la previsione in parola ne costituisce quadro di riferimento per la verifica della sua conformità a livello urbanistico, dovrà contemplare gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55. I predetti ambiti, volti alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, sono altresì individuati dal PTCP quali ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Sotto il profilo dimensionale, il progetto di potenziamento dell’impianto impegnerà una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati. L’impianto a base rettangolare, al cui interno è previsto un locale vasche ed un locale tecnico, risulterà parzialmente interrato elevandosi rispetto al piano di campagna di una quota massima di 2,5 metri. Il Comune dichiara l’insussistenza di alternative localizzative, sia per motivi di ordine tecnico, legate alla necessità di garantire un adeguato carico piezometrico, in quanto l’area prescelta coincide con un alto topografico, sia di perseguire un’economia progettuale e gestionale dovuta alla preesistenza di strutture ed opere comuni dedicate alla distribuzione idrica.

- A.1. Verificate le caratteristiche del progetto, si ritiene che sotto il profilo urbanistico la previsione di opera pubblica non sia in contrasto con il PTCP qualora l’Amministrazione garantisca il rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, di tutte le sopra riportate condizioni definite all’art.10 e all’art. 20B delle NTA. In particolare si rileva, ai fini di tutela del**

patrimonio boschivo in cui è inserito l'impianto tecnologico, la necessità che il Comune, nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, verifichi la compatibilità paesaggistico-ambientale del progetto esecutivo con specifica attenzione, vista in particolare la presenza del crinale, alle visuali prospettiche e alla necessità di inserire opportune schermature visive di natura vegetale. L'Amministrazione comunale inoltre come stabilito ai sensi del *comma 8 bis* del citato articolo, dovrà altresì richiedere ai soggetti attuatori, gli opportuni interventi compensativi dei valori compromessi, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico dell'intervento di trasformazione, individuando nel progetto le aree destinate alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi necessari.

B) DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E S.M.I..

Atteso che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
- che il Comune ha trasmesso a tale Ente, in data 17 ottobre 2012 , gli elaborati di Progetto nonché il “Rapporto ambientale preliminare”;
- che il sopra indicato soggetto competente in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto .**

Esaminato quanto individuato e descritto nell'elaborato “ *Rapporto Ambientale preliminare di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica*” il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti delle previsioni di Variante al PRG in oggetto, affermando in conclusione che “ *Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter affermare che le previsioni introdotte dalla Variante Opere Pubbliche 5/2012 non presagiscono condizioni di impatto o elementi di significativa alterazione sulle componenti ambientali e dei valori paesaggistici dei luoghi ove si collocano.*

....Per l'unica previsione che si colloca in un'area di particolare valore ambientale - Serbatoio di accumulo Monte delle Vacche - i limiti dimensionali e le peculiari modalità progettuali di inserimento dell'opera infrastrutturale, che si ricorda riveste un interesse pubblico, sono tali da minimizzare qualsiasi interferenza od alterazione dei valori naturali o scenici che connotano il luoghi.”

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel *Rapporto ambientale preliminare* di seguito sintetizzate, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente, ritenendo tuttavia necessario precisare:

Serbatoio di accumulo idrico in loc. Monte delle Vacche

Il *Rapporto preliminare* riporta che allo scopo di definire l'effettivo stato dei luoghi, è stato condotto sull'area interessata dalla previsione un sopralluogo, effettuato sull'area nel luglio 2012, dal quale è stato evidenziato che l'esistente deposito di accumulo si colloca al margine sud-occidentale dell'area boscata, come rilevabile dalla foto aerea riportata. Sulla scorta degli elaborati progettuali forniti dal gestore, la visione diretta dei luoghi ha confermato che l'area individuata per la realizzazione del previsto ampliamento del deposito acquedottistico, corrispondente alla porzione contigua al serbatoio esistente ed oggi varco di accesso all'impianto che coincide con una radura pressoché priva di soprassuolo boschivo popolata da cespugli di ginestre. La nuova previsione insiste anche su di una fascia di crinale, ma non sono state evidenziate possibili interferenze visive del corpo fuori terra del manufatto in progetto (h max 2,50m) rispetto ai punti panoramici e/o alle percorrenze più significative dell'ambito collinare locale. Ciò in quanto si ritiene che risulterà prevalente l'effetto d'insieme e la schermatura visiva dell'area boscata all'interno della quale l'impianto sarà di fatto ben inserito.

Nel *Rapporto preliminare* si afferma inoltre che: *“Per le peculiari condizioni ambientali e paesaggistiche rilevate in sito, ovvero in primo luogo, la constatazione della mancata alterazione di valori naturali (bosco) e l'assenza di possibili interferenze sui valori percettivi dei luoghi, si ritiene che nella fase attuativa delle opere previste sulla porzione in ampliamento della previsione complessivamente conformata attraverso la presente variante possano non trovare applicazione gli adempimenti previsti dal comma 8bis dell'art. 10 del PTCP in merito alla compensazione dei valori compromessi.”*

In merito a tale argomentazione la sopra citata affermazione non si ritiene accoglibile e pertanto si richiama la necessità di adempiere al *comma 8 bis* citato, in quanto esso non prevede tale eccezione, in merito si evidenzia che l'intervento risulta in parte già realizzato e con i dati forniti non è possibile, conoscere lo stato originario dei luoghi antecedente alla data di costruzione dei manufatti, si ritiene pertanto necessario verificare/dimostrare con dati temporali certi e relative foto aeree la non sussistenza del bosco e del relativo vincolo all'epoca di realizzazione del serbatoio e conseguentemente se non diversamente dimostrato si ritiene necessario richiedere al soggetto attuatore la compensazione del bosco corrispondente sia all'areale dell'impianto esistente (se non già corrisposto in precedenza) sia per quello in ampliamento.

Circa la presenza della linea del crinale nei pressi della nuova previsione, l'*art. 20B “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali”* del PTCP, ammette nuove previsioni lungo le linee di crinale unicamente nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale. Parte della previsione a *Servizi di interesse sovracomunale*, assunta nella variante al PRG in oggetto, costituisce per il Comune una presa d'atto dello stato di fatto, riconoscendo il sedime dell'esistente serbatoio idrico la cui realizzazione il Comune afferma con certezza essere anteriore alla data di vigenza dei disposti di tutela dei crinali espressi inizialmente dal PTPR, successivamente dalla matrice ambientale del PTCP e poi assunti dal PRG 2000. In riferimento invece alla porzione interessata dal previsto ampliamento dell'impianto tecnologico, la valutazione svolta richiama in merito all'impatto paesaggistico l'effetto di schermatura naturale del manufatto fuori terra svolta dalla fitta cortina di alberature d'alto fusto già presenti. In merito all'impatto paesaggistico in riferimento alla posizione di crinale, così come suggerito nel Rapporto ambientale, si condivide la necessità di valutare in fase preordinata al rilascio del titolo abilitativo delle opere di potenziamento vasche di accumulo, la necessità e la fattibilità tecnica di ulteriore abbassamento ovvero un completo interrimento dei manufatti, oggi ipotizzati con una altezza massima pari a 2,5 m, anche ricorrendo a coperture verdi.

B.I. Alla luce delle considerazioni svolte, richiamato quanto già definito sotto il profilo urbanistico alla sez. A precedente in riferimento alle tutele del PTCP, si ritiene che la previsione introdotta relativa all'impianto di accumulo idrico, possa non costituire una significativa alterazione sulle componenti ambientali e sui valori paesaggistici del luogo alle seguenti condizioni:

- dovranno essere effettuate dall'Amministrazione comunale, nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative, specifiche verifiche di compatibilità paesaggistico-ambientale dell'intervento condotte avendo a riferimento un quadro progettuale completo e definito dei dettagli progettuali comprensivi delle misure di mitigazione e/o di compensazione.
- in riferimento alla presenza della linea di crinale si ritiene necessario valutare la necessità di un ulteriore abbassamento dei manufatti fuori terra, ovvero se tecnicamente possibile, un loro completo interrimento, valutando inoltre la fattibilità di realizzare coperture verdi previa verifica della compatibilità delle stesse alla natura dell'impianto destinato all'accumulo di acque per consumo umano, con particolare riferimento alla sicurezza igienico-sanitaria ed alla necessità di garantire elevati livelli di protezione e sicurezza da possibili fonti di contaminazione.

Dato atto:

- che, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 28 maggio 2013 (prot.prov. n 85450) è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale con esito favorevole all'esclusione della variante in oggetto dalle procedure di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii;
- che in data 29 maggio 2013, il Comune di Cesena ha fatto pervenire le proprie considerazioni, condividendo in linea generale quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento ed adducendo ulteriori elementi di valutazione in relazione all'obbligo di prevedere coperture verdi per la vasca di nuova realizzazione, come di seguito riportato: *"in ragione della natura dell'opera destinata all'accumulo di acque destinate al consumo umano e quindi della necessità di garantire elevati livelli di protezione e sicurezza da potenziali elementi patogeni e/o sostanze endogene. A tale riguardo si ritiene di rinviare l'esame di fattibilità/opportunità di una copertura a verde della nuova vasca di accumulo in sede di acquisizione dei pareri di carattere sanitario richiesti in sede di rilascio di permesso di costruire delle opere."* Ritenute le motivazioni adottate condivisibili, si è proceduto ad integrare in tal senso la relativa condizione proposta.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che **la Variante in oggetto possa essere esclusa, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA VARIANTE ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

L'area è ubicata in collina, ad una quota di circa 400 m. s.l.m, in corrispondenza di un piccolo crinale impostato sulla Formazione Marnoso – arenacea. L'assetto strutturale, desumibile dalla carta geologica, mostra giaciture variabili, spesso verticali per intensa tettonizzazione formazionale, all'interno di un più generale andamento degli strati con immersione verso Nord est. Questo assetto crea le condizioni per un diverso comportamento morfologico dei versanti, più ripidi e con alcuni dissesti segnalati ad Ovest dell'area e più dolci, ma con maggiore copertura ad est del crinale (Via Garampa). L'area in cui è prevista la realizzazione del serbatoio si presenta sostanzialmente piana; il substrato è stato individuato a 2/3 metri di profondità.

In occasione di un sopralluogo, effettuato per valutare l'eventuale retrogradazione dei dissesti rispetto a quanto rilevato per la carta geologica (rilievo CARG anni'80), non sono state rilevate variazioni sostanziali e questi si mantengono a distanza di sicurezza. Le condizioni morfologiche e la tettonizzazione desunta dagli assetti strutturali (e ormai fossile), non compromettono la realizzazione del progetto.

In materia di rischio sismico, i serbatoi per approvvigionamento idrico sono elencati al punto A2.3.1 della deliberazione RER 1661/2009, ricompresi tra le *"Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"*. Secondo i disposti della DAL 112/2007, è stata quindi effettuata un'analisi della risposta sismica di III livello.

Tale analisi ha mostrato uno spettro di risposta con fattori di amplificazione intorno a 2, paragonabile a quello previsto dalle tabelle di II livello. Inoltre, la registrazione dei rapporti spettrali H/V del rumore sismico, non hanno evidenziato particolari contrasti di impedenza nel sottosuolo. La frequenza di sito è individuata tra 2 e 5 Hz, presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera. L'analisi effettuata prende in considerazione esclusivamente i dati risposta di sito in termini di PGA, non

quelli di Intensità e di velocità/spostamento. Tali aspetti, nonché quelli relativi ad eventuali amplificazioni locali della risposta sismica dovute all'intensa tettonizzazione e complicazione strutturale dell'area, dovranno necessariamente essere approfonditi nelle fasi successive di progettazione.

Il servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni geologiche e degli elaborati prodotti, esprime **parere favorevole** nei confronti dei contenuti della Variante, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni:**

- C.1. l'opera sarà realizzata il più possibile in allontanamento dal versante Ovest, più ripido e con propensione al dissesto;**
- C.2. in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere ulteriormente approfonditi gli aspetti relativi alla risposta sismica locale, con riferimento particolare a possibili amplificazioni di origine strutturale.**

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di formulare, sulla Variante al PRG adottata con delibera C.C. n. 81 del 13/09/2012 del Comune di Cesena, le osservazioni riportate al punto A.1 del considerato;**
- 2. Di escludere le previsioni relative alla Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni definite al punto B.I del considerato;**
- 3. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art 5 della L. R. 19/08, con le seguenti prescrizioni:**
 - l'opera sarà realizzata il più possibile in allontanamento dal versante Ovest, più ripido e con propensione al dissesto;**
 - in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere ulteriormente approfonditi gli aspetti relativi alla risposta sismica locale, con riferimento particolare a possibili amplificazioni di origine strutturale.**
- 4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena per il seguito di competenza.**

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesena.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 86.119 del 29/05/13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 29/05/2013

X IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Simone Jasin

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 3/6/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

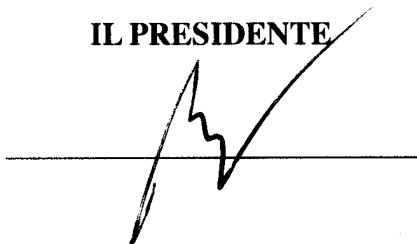
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



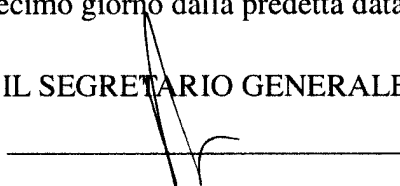
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal _____ - 6 GIU. 2013 _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

